

PROPOSTA ORGANICA DI RIFORMA DEL DIRITTO D'IMPRESA E DELL'INFORMATIVA CONTABILE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA UE

di **Cristina Bauco e Matteo Pozzoli**

Questa tavola rotonda è stata moderata da Savino Gallo. Nella prima parte sono intervenuti Raffaele Marcello, Consigliere delegato ai principi contabili principi di revisione e sistemi di controllo, Mauro Bini, presidente dell'Organismo Italiano di Valutazione, Gianfranco Capodaglio, Nicola Cavalluzzo, Michele Pizzo, Marcello Pollio, Franco Roscini Vitali, e Massimo Tezzon, segretario generale dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Il panel di relatori ha osservato come, di fatto, la semplificazione applicata alla redazione del bilancio rappresenti un vantaggio per le imprese, quando tale concetto non riduce la qualità del bilancio, comportando, per tale motivo, una perdita di fiducia da parte degli interlocutori esterni.

In questo contesto, la tavola rotonda ha esaminato la proposta del Consiglio nazionale inerente la compilazione dei bilanci nonché le principali novità in materia di bilancio e principi contabili, alla luce soprattutto della prossima applicazione del dlgs 139/2015 (decreto bilanci).

È opportuno ricordare che il dlgs 139/2015 -che entrerà in vigore, come detto, al 1° gennaio 2016 e, quindi, sarà applicabile ai bilanci dell'esercizio 2016- rivede in modo organico la disciplina del bilancio delle società di capitali, introducendo disposizioni di significativa importanza quali, tra le altre, l'introduzione della categoria delle micro-imprese, la previsione della predisposizione del rendiconto finanziario per le società non piccole, l'eliminazione dei conti ordine nonché delle voci delle spese di ricerca e pubblicità dall'attivo patrimoniale, l'adozione del criterio del costo ammortizzato per taluni elementi, nuove tecniche di contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati e le azioni proprie, una riduzione delle informazioni che le piccole società devono fornire nella nota integrativa e l'esenzione della nota per le citate micro-imprese.

A tale riguardo, il panel ha evidenziato che l'impatto di alcune novità del decreto bilanci potrà (e dovrebbe) essere preso in considerazione già con la redazione dei bilanci dell'esercizio 2015. Premesso che occorre sicuramente che i professionisti riflettano quanto prima sulla adeguatezza del piano dei conti, taluni effetti "contabili" di bilancio in merito a specifiche

circostanze legate all'iscrizione delle poste, le variazioni di valore di elementi e la riclassificazione delle voci possono essere pronosticati già in anticipo.

L'applicazione delle nuove norme giuscontabili avrà, poi, una serie ricadute anche di natura fiscale. A tale riguardo, sono state individuate due tipologie di riflessi: impatto sulle transizioni alle nuove disposizioni; e, impatto sulle disposizioni a regime. Per quanto concerne il primo ambito, occorrerà tenere in considerazione il trattamento fiscale da dedicare alle poste che subiranno delle modifiche a seguito dell'implementazione del decreto bilanci. Per quanto, poi, attiene all'applicazione a regime delle nuove disposizioni, alcune indicazioni trovano già soluzione nella disciplina che le problematiche hanno con riferimento all'adozione degli IFRS, come per esempio nel caso del trattamento fiscale dei derivati (art.112, dpr 917/1986).

Ciò detto, è stato fatto notare che il legislatore tributario potrebbe anche intervenire sul trattamento fiscale di alcune norme per rivedere le norme oggi esistenti.

La tavola si è interrogata anche sul fatto che le nuove disposizioni abbiano portato, almeno in alcuni casi, a una complicazione anziché a una semplificazione nella predisposizione dei bilanci. È stato preso come caso emblematico la nuova contabilizzazione prevista per le azioni proprie, le quali saranno iscritte come riserva negativo nel patrimonio netto.

Spetterà, in ogni caso, ad OIC –riconosciuto formalmente come standard setter dal dl 91/2014- fornire gli strumenti adeguati per interpretare e applicare le nuove disposizioni normative.

I principi contabili dovrebbero, come indicato da Tezzon, essere riemessi sotto forma di bozze entro la primavera del 2016 per essere prodotti nella loro stesura definitiva entro l'estate del prossimo anno. La loro revisione dovrebbe essere concentrata primariamente sugli istituti di novità contenuti nel dlgs 139/2015, tramite un *due process* che oltre agli stakeholder, tra cui il Consiglio nazionale, coinvolge anche i *regulator* e l'amministrazione finanziaria, chiamati a esprimere un parere preventivo sui nuovi principi contabili.

Gli elementi di semplificazione dovrebbero, poi, essere temperati dalla clausola di rappresentazione veritiera e corretta, la quale richiede ai redattori di fornire le informazioni complementari necessarie per poter fornire un quadro esauriente dello stato di salute della società.

Anche il Consiglio nazionale sarà parte pro-attiva del processo, da un lato, fornendo stimolo per lo sviluppo dei documenti, e dall'altro, indicando le modalità con cui le norme tecniche possono essere applicative a livello operativo.

Nella tavola rotonda, è stato poi fatto notare come proprio i principi contabili rappresentino una garanzia di intelligibilità e qualità per la predisposizione e la lettura dei bilanci. In tale ottica, Marcello ha osservato che è intendimento del Consiglio nazionale operare con l'obiettivo di fortificare i principi e lavorare in *compliance* con gli stessi.

La discussione ha analizzato, come accennato, anche la proposta del Consiglio nazionale in materia di compilazione del bilancio, già richiamata dal Presidente Longobardi in sede di relazione iniziale al Congresso. Nello specifico la proposta prevede che i bilanci di tutte le imprese commerciali, indipendentemente dalla loro figura giuridica, siano compilati da un iscritto all'albo, tenuto ad un aggiornamento professionale continuo e in possesso, per l'attività che svolge, di un'esperienza specifica sulla materia. Si deve rilevare che la compilazione attiene primariamente al processo di predisposizione del bilancio e all'utilizzo delle corrette previsioni normative e tecniche di bilancio e non incide sugli aspetti di responsabilità del bilancio, che resta in capo agli amministratori.

Tale previsione "garantirebbe gli stakeholder, quali banche, partner commerciali, soci ed Erario, sulla correttezza tecnica del processo con cui i dati sono stati riportati in bilancio, rendendo più semplici, in quanto più sicure, le transazioni e incidendo positivamente anche sul costo dell'indebitamento". Il Consigliere Marcello ha sottolineato, in questo contesto, come il mercato abbia bisogno di certezze e che la professionalità dell'iscritto all'albo possa tutelare adeguatamente i soggetti terzi.

La proposta si colloca, tra le altre cose, in un momento particolare per la redazione dei bilanci delle società di capitali di piccole dimensioni: le piccole società, infatti, con l'adozione del dlgs 139/2015 riporteranno meno informazioni discorsive in nota integrativa, mentre le micro imprese (art.2435-ter, c.c.) saranno esentate, come detto, dalla predisposizione della nota stessa.

La compilazione accredita, poi, anche la rendicontazione prodotta dalle società di persone, le cui misurazioni quantitative - in mancanza di una predefinita informativa discorsiva - diverrebbero più affidabili ed attendibili.

In aggiunta, si consideri che anche a livello internazionale, la "compilation" del bilancio è un servizio noto ed applicato. L'International Federation of Accountants (IFAC), organismo mondiale dei professionisti contabili, ha recentemente pubblicato Small and medium-sized

practices Committee (il Comitato per i piccoli e medi studi professionali). La Guida individua il percorso che un professionista dovrebbe attuare per applicare il pertinente International Standard on Related Services 4410 (ISRS), emanato dall'International Audit and Assurance Standards Board (IAASB), inerente, appunto, la compilazione dei bilanci.

Peraltro, è stato evidenziato anche che un bilancio che sia non attendibile e non chiaro non fornisce uno strumento di analisi adeguato anche per la previsione e l'analisi dell'emersione di uno stato di crisi. Tale carenza informativa, nuoce al sistema e rischia di produrre ingenti costi sociali. La semplificazione, per tale motivo, è stato ribadito, non deve comportare uno svilimenti dell'informativa finanziaria. In questa prospettiva, il ruolo del consulente assume un ruolo cruciale nel garantire l'adozione delle corrette tecniche contabili.

Sempre in questa previsione è stata commentata anche la proposta del Consiglio nazionale di estendere l'obbligatorietà della revisione a quelle società che utilizzano fondi pubblici o che, avendo un grande indebitamento, hanno un rischio elevato di *default*. In tali circostanze, più che mai, l'organo di controllo dei conti, come il collegio sindacale, rappresenta una tutela per il sistema più che un onere amministrativo.

La tavola rotonda, in ultimo, si è soffermata anche sulla tematica affine delle valutazioni sulla quale si è espresso Bini, commentando anche la funzione dei principi italiani di valutazione recentemente emessi dall'Organismo Italiano di Valutazione. La pubblicazione dei principi, in questo caso, fornisce una razionalizzazione del sistema delle valutazioni, poiché mette ordine nella disciplina dei processi di valutazione, identificando le unità di valutazione, che sono oggetto dell'attività valutativa, e le configurazioni di valore a cui il valutatore intende (o deve) orientarsi. In questa prospettiva i principi riqualificano le valutazioni (tra cui sono ricomprese anche le valutazioni legali), creando contestualmente uno schema logico razionale e una terminologia univoca ed omogenea.

L'attività futura di OIV sarà concentrata anche sulla definizione di esempi illustrativi e *case study*, contribuendo, perciò, al processo di creazione di prassi accettate in grado di ridurre, per quanto possibile, le discrezionalità valutative, prodotte in modo qualitativamente riconosciuto.

La seconda parte della tavola rotonda, che ha visto la partecipazione del Consigliere delegato allo studio della materia Andrea Foschi, Niccolò Abriani, Massimo Boidi, Ermando Bozza e Carlo Alberto Busi, Luciano De Angelis, Vincenzo Moretta ha avuto ad oggetto la presentazione di una proposta di riforma della disciplina delle società di persone e in particolare di quelle che esercitano attività commerciale.

Oggetto di modifica, infatti, sono state solo alcune delle disposizioni delle società semplici, mentre più incisivamente si è intervenuti con riguardo alla disciplina delle società in nome collettivo (di seguito s.n.c.) e, per effetto del rinvio contenuto di cui all'art. 2315 c.c. della società in accomandita semplice (di seguito s.a.s.).

Come è noto, la disciplina delle società di persone era stata oggetto di un apposito intervento di riforma da parte della Commissione Rovelli – per la revisione sistematica del diritto commerciale - istituita nel 1999.

In quell'occasione, si proponeva una disciplina delle società di persone fortemente razionalizzata – e conseguentemente semplificata – eliminando il tipo societario della società semplice e configurando come struttura elementare la s.n.c. utilizzabile anche per l'esercizio di attività di impresa non commerciale.

Quella riforma non c'è mai stata, mentre al contrario, la riscrittura della disciplina delle società di capitali ha comportato l'emersione della possibilità di declinare il modello della s.r.l. in chiave personalistica (a ben vedere nella disciplina della s.r.l. sono stati recuperati molti concetti già formulati dalla commissione Rovelli). Tale scelta originava dalla diffusa convinzione dei redattori della riforma per cui i tipi societari personali dovevano trovare un impiego marginale e preferibilmente essere destinati per l'esercizio di attività non necessariamente commerciali.

La revisione organica della disciplina delle società di capitali, infatti, doveva rappresentare una fondamentale spinta ad incentivare l'adozione dei modelli capitalistici che, grazie a forme di governance più evolute e ad un sistema di adeguate tutele per soci e per investitori, potevano essere maggiormente interessanti rispetto a quelli personalistici.

Aspetto questo che ha assunto una valenza fondamentale anche nella stesura della proposta congressuale.

Ci si è mossi, infatti, dalla considerazione che semplificare le regole non involge necessariamente una attività *destruens*, vale a dire un'attività che comporti l'eliminazione dal sistema di tutto ciò che potrebbe apparire idoneo ad appesantirlo, ingessarlo e a renderlo oneroso; semplificare vuol dire, innanzitutto, tradurre in regole precise e chiare ciò che ad un soggetto di media sensatezza appaia poco ragionevole e poco trasparente, in modo tale da consentire che l'attività di impresa possa risultare improntata a criteri di efficienza, economicità e vieppiù di trasparenza.

Nell'ambito della attuale disciplina delle società di persone, infatti, mancano previsioni volte a favorire la rivisitazione della normativa anche e soprattutto in funzione della tutela e dell'informazione dei terzi quando tali forme giuridiche esulino dalla originaria connotazione che le vuole a compagine societaria ristretta a pochi soci e quando, soprattutto, esercitino un'attività commerciale.

Per tali motivi, come è emerso nell'ambito della tavola rotonda, la proposta del Consiglio nazionale ha preso le mosse dalla necessità di provare a formulare l'ipotesi di uno statuto uniforme dell'impresa collettiva che svolge attività commerciale, facendo dell'attività esercitata e declinata nell'oggetto sociale il fulcro attorno al quale far ruotare l'intera (nuova) disciplina.

I relatori hanno messo in evidenza gli aspetti salienti della proposta focalizzando l'attenzione anche su questioni di attualità e riconducibili al sistema di organizzazione concretamente adottato.

Ci si è soffermati allora sul ruolo meramente organizzativo attribuito al concetto di capitale sociale nella s.n.c. nel procedimento con cui si formano le decisioni dei soci, privilegiando nei casi più importanti l'assunzione della deliberazione a maggioranza assoluta del capitale e declinando il principio per cui il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale. Del resto, è incontrovertibile sia che la nozione di capitale sociale prescinde dall'organizzazione su base azionaria ed è presente in tutte le società aventi forma commerciale (cfr. artt. 203 e 2306 c.c.), sia che la funzione organizzativa del capitale sembra oggi prevalere, se non altro nel momento costitutivo, rispetto alle altre tradizionalmente riconosciute anche nell'ambito delle società di capitali (come accade nella s.r.l.a d un euro).

La circostanza poi che il legislatore in caso di riduzione del capitale sociale nella s.n.c. preveda un meccanismo di rimborso ai soci delle quote pagate_o la liberazione da ulteriori versamenti, così da supporre implicitamente trattarsi di rimborso del conferimento in denaro o di altra prestazione di dare, con esclusione delle prestazioni d'opera, ha comportato che si precisasse la regola generale per cui, salva differente previsione dell'atto costitutivo, i conferimenti debbano farsi in denaro.

Questa previsione, ha comportato che a tutela dell'integrità del capitale sociale e in virtù di quanto già precisato nel vigente art. 2295, comma primo, n. 6), c.c. venga individuato un metodo di valutazione del conferimento differente dal denaro. Questione dibattuta in dottrina già messa in evidenza da autorevoli voci che non hanno mancato di notare l'anomalia della disciplina laddove, pur prevedendo un criterio di valutazione da indicare in sede di

costituzione, l'art. 2295, comma primo, n. 6) non ne fornisce precise indicazioni. Pertanto, in presenza di conferimenti in natura o di crediti, si è introdotto l'obbligo di allegazione di una relazione asseverata redatta da un professionista iscritto all' Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, scelto dalle parti: l'iscritto al nostro Albo, infatti, vanta per espressa previsione della legge competenze specifiche relativamente alle valutazioni dei patrimoni e di aziende ((cfr. art. 1, comma secondo, lett. b) e lett. h), d.lgs. n. 139/2005, recante "Costituzione dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, a norma dell'art. 2 delle legge 24 febbraio 2005, n. 34"))).

Non si tratta allora di nuovi adempimenti. In sede di costituzione, quando il conferimento è in natura, si è soliti allegare una perizia di stima che non proviene necessariamente da un iscritto all'albo.

La proposta del CNDCEC ha avuto ad oggetto anche l'individuazione di criteri di valutazione della quota del socio in caso di scioglimento unilaterale del rapporto societario (recesso, esclusione e decesso) privilegiando, sulla scorta anche dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza, un criterio che ancori la liquidazione della quota al valore effettivo, vale a dire al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o dell'esclusione ovvero del decesso. La modifica presentata dal Consiglio nazionale è stata l'occasione per affrontare il tema del recesso nelle società di persone a cui dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione da parte del legislatore in considerazione dell'assenza di puntuali indicazioni circa le cause di recesso.

Al contempo sono state declinate regole di un procedimento di liquidazione più chiaro che comporti l'accertamento della causa di scioglimento e l'iscrizione presso il registro delle imprese così come la redazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione, tutto ciò anche al fine dell'individuazione di un *dies a quo* certo per il computo dei termini utili per la proposizione del reclamo da parte dei soci, così come si è prevista l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

Le esigenze di razionalizzazione della disciplina, di trasparenza e di tutela degli interessi di soci, creditori e terzi, sono state tradotte nella previsione di dotare le s.n.c. che superino per due esercizi consecutivi (o nel primo esercizio di attività) almeno due dei tre parametri contenuti nell'art.2435-bis, c.c., di un revisore legale. La presenza di un organo che effettui il controllo legale dei conti – *rectius* la revisione legale in virtù del rinvio effettuato al d.lgs. n. 39/2020 - infatti, è garanzia per tutti i terzi e definisce nel suo insieme, nonostante l'onerosità dell'incarico, un sistema contestualmente più attendibile (*in primis* per l'Erario) e, per tale motivo, meno rischioso e dispendioso, soprattutto a livello di accesso al credito. In tale

prospettiva si consideri, per esempio, che la normativa francese prevede che le Société en nom collectif –assimilabile per aspetti giuridici ed economici alla società in nome collettivo del nostro ordinamento - abbiano il revisore per realtà assai più ridotte, prevalentemente per esigenze di prelievo fiscale. La proposta normativa, peraltro, non esclude che Snc di minori dimensioni decidano di nominare un revisore legale.

Il tema del controllo legale o del controllo di legalità nella s.n.c. ha rappresentato, infine, l'occasione per soffermarsi sui controlli in generale. L'aspetto, come ha messo in luce il Consigliere delegato allo studio della materia, Dottor Andrea Foschi, va affrontato in due modi. Occorre far passare, infatti, l'idea che un sistema di contabilità chiaro che si incentri sul bilancio redatto secondo i criteri che sono stati illustrati in precedenza contribuirebbe a rendere il “sistema contabile” delle s.n.c. comparabile e uniforme; in subordine sarebbe opportuno, come già espresso nella prima parte della tavola rotonda, prevedere l'attività di un organo di controllo quale regola generale e garanzia per gli stakeholder per tutte le società, a prescindere dalle dimensioni o dal tipo utilizzato ovvero dal regime di responsabilità dei soci, qualora esse accedano a finanziamenti pubblici o versino in situazioni di indebitamento.

31 ottobre 2015